GEFER S.p.A.

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

# GESTIONE E CONTROLLO

*ex* D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

# PARTE GENERALE

Novembre 2024

Cronologia aggiornamenti

| REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 5 | 21.11.2024 | Modello di organizzazione e gestione<br>ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e dall'art 10 146/2006 |
| 4 | 15.02.2024 | Modello di organizzazione e gestione<br>ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e dall'art 10 146/2006 |
| 3 | 06.07.2023 | Modello di organizzazione e gestione<br>ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e dall'art 10 146/2006 |
| 2 | 03.12.2021 | Modello di organizzazione e gestione<br>ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e dall'art 10 146/2006 |
| 1 | 05.10.2020 | Modello di organizzazione e gestione<br>ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e dall'art 10 146/2006 |
| | | |

# INDICE

GLOSSARIO ..... 1

PARTE GENERALE ..... 3

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ..... 3

1.1. Finalità ed obiettivi del documento ..... 3

1.2. GEFER S.p.A. ..... 3

2. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO ..... 4

2.1. Il regime di responsabilità previsto dal D.lgs. n. 231/2001 ..... 4

2.2. Il Decreto legislativo n. 231/2001 ..... 5

2.3. I presupposti della responsabilità ..... 6

2.3.1 I criteri oggettivi ..... 6

2.3.2 I requisiti soggettivi ..... 8

2.4. I Reati presupposto ..... 10

2.5. Le sanzioni ..... 19

2.5.1. Le misure cautelari ..... 22

2.6. Procedimento di accertamento dell'illecito derivante da reato e la rappresentanza in giudizio dell'Ente ..... 22

2.7. La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. *whistleblowing*) ..... 23

2.7.1. L'adeguamento di GEFER S.p.A. alla vigente disciplina del *whistleblowing* ..... 26

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI GEFER S.p.A. ..... 26

3.1. L'assetto organizzativo di GEFER S.p.A. ..... 26

3.2. La funzione svolta dal Modello Organizzativo e gli obiettivi perseguiti mediante la sua adozione ..... 27

Indice

3.3. Il concetto di rischio accettabile ..... 29

3.4. Gli effetti giuridici ..... 30

3.5. I contenuti necessari del Modello organizzativo: la normativa, le Linee Guida di Confindustria e i principi stabiliti dalla giurisprudenza ..... 31

3.5.1. Le Linee Guida di Confindustria ..... 32

3.5.2. La responsabilità dell'ente nell'ipotesi di concorso di persone nel reato ..... 33

3.5.3. I principi individuati dalla giurisprudenza ..... 34

3.6. Destinatari e finalità del Modello ..... 35

3.7. Struttura del Documento ..... 36

3.8. Aggiornamento del Modello organizzativo ..... 36

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 37

4.1. L'OdV ..... 37

4.2. Durata in carica, revoca, rieleggibilità ..... 38

4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza ..... 38

4.4. Obblighi dell'OdV in materia di *reporting* ..... 40

4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni ..... 40

4.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ..... 40

4.6.1. Sistema di deleghe e procure ..... 40

4.6.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e ad accadimenti rilevanti ..... 41

4.6.3. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi ..... 41

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE ..... 42

5.1. Informativa a collaboratori esterni e partner ..... 43

6. VERIFICHE PERIODICHE ..... 43

7. MODELLO E CODICE ETICO ..... 43

Indice

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE..... 43

# GLOSSARIO

Le parole e le espressioni di seguito indicate hanno il presente significato:

| | |
|---|---|
| "D.lgs. 231/01" o "Decreto": | il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; |
| "Responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato": | forma di responsabilità introdotta nell'ordinamento italiano dal D.lgs. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica e delle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica; tale responsabilità sussiste solamente laddove il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso; |
| "Reato Presupposto": | illecito penale inserito all'interno del catalogo dei reati richiamati dal Decreto da cui può discendere la responsabilità dell'ente. |
| "Interesse": | la finalità che ha mosso il soggetto agente alla commissione del reato e che sia espressione della politica di impresa; |
| "Vantaggio": | qualsiasi arricchimento economico che l'ente riceva direttamente o indirettamente dal reato commesso. Dunque, la responsabilità dell'ente risulta legata al perseguimento di qualsiasi fine che possa arrecare ad esso un vantaggio che abbia dei risvolti economici anche indiretti; |
| "Destinatari": | Organi Sociali, Revisore legale, Personale – Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti – e Terzi (collaboratori, fornitori, etc.); |
| "Linee Guida": | le linee guida, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021, per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.lgs. 231/2001; |
| "Modello": | il presente Documento, composto da una Parte Generale e da Parti Speciali, nonché inclusivo del Codice Disciplinare, del Codice Etico e degli Allegati. Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il |

| | |
|---|---|
| | presente Documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti correlati; |
| "Organismo di Vigilanza" o "OdV": | l'Organismo nominato ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 ed avente i compiti ivi indicati; |
| "Codice Etico": | il Codice Etico contenente i principi fondamentali a cui GEFER si ispira e a cui intende uniformare la propria attività, aderendo ai valori fondamentali di correttezza e trasparenza che ispirano l'attività dell'intera Società; |
| "Sistema Disciplinare": | il sistema disciplinare e il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello; |
| "Soggetti Apicali": | ai sensi dell'articolo 5, co. 1, lett. a) del D.lgs. 231/01, le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente; |
| "Soggetti Sottoposti": | ai sensi dell'articolo 5, co. 1, lett. b) del D.lgs. 231/01, e sulla base dell'orientamento dottrinale prevalente, i soggetti dipendenti e non, sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali; |
| "Terzi": | tutti i soggetti esterni: i consulenti, i fornitori, i partner (laddove presenti) nonché tutti coloro che pur esterni all'ente, operino, direttamente o indirettamente, per GEFER. |

# PARTE GENERALE

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

### 1.1. Finalità ed obiettivi del documento

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/00, n. 300" da GEFER S.p.A. (d'ora in avanti anche "GEFER" o "la Società").
Il Modello, volto alla prevenzione dei rischi da reato elencati nel Decreto, è costituito da un insieme di regole, procedure e *modus operandi* che scaturiscono dall'analisi delle cosiddette "aree sensibili", ossia le aree e le funzioni aziendali maggiormente a rischio di commissione dei reati sanzionati e dalle conseguenti misure che la Società ha adottato ai fini dell'esclusione o della limitazione della cosiddetta "responsabilità amministrativa".

### 1.2. GEFER S.p.A.

GEFER S.p.A, con sede a Roma Via Sudafrica 29, nasce nell'anno 1947 come ditta individuale Attilio Rossi, trasformandosi poi in SO.GE.FER. S.r.l. e, in ultimo, nell'ottobre 1989, in GEFER S.p.A. In tutti questi decenni - in stretta sinergia con GCF S.p.A.- ha sempre operato nel settore dell'Armamento ferroviario seguendone e implementandone l'evoluzione tecnologica, innovando i metodi operativi, ed operando con un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
GEFER, è S.R.M. (Soggetto Responsabile delle Manutenzione) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/779.
Per poter svolgere funzione di S.R.M. GEFER è stata certificata come tale da un organismo di Certificazione riconosciuto; ha ottenuto il Certificato S.R.M. con validità 5 anni, da verificare ogni 12 mesi dall'Ente "Bureau Veritas".
La manutenzione è eseguita da tecnici specializzati ed abilitati secondo normativa italiana di settore, sia in ambito cantiere sia all'interno dell'officina di Novi Ligure. L'officina è stata qualificata da RFI per queste tipologie di attività, e questa qualificazione deve essere mantenuta nel tempo.
La società, certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 SA 8000, ISO 30415, munita di certificazioni SOA e insignita in data 15 3 2021 del rating di legalità da parte dell'AGCOM.
La società è caratterizzata da una struttura ed un'organizzazione molto articolata nell'ambito della quale i vari cantieri, distribuiti in un'area geografica estremamente vasta, e finalizzati alla produzione, sono gestiti da soggetti titolari munita di procura e dei necessari poteri decisionali e di spesa, rappresentando vere e proprie unità produttive secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. t) del D. Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e smi.
L'armamento ferroviario costituisce oggi il core business della GEFER che, grazie all'esperienza maturata sul campo, è un punto di riferimento delle Ferrovie dello Stato Italiane ed estere per i progetti di costruzione - anche di linee ad alta velocità - nei rinnovamenti e risanamenti, nei lotti di manutenzione, nel rinnovamento e costruzione di scambi di qualsiasi lunghezza e tangenza.

Negli ultimi anni, forti investimenti in macchinari e risorse umane hanno permesso a GEFER di proporsi quale referente specializzato nel segmento della Manutenzione Mezzi Operativi.
Nello Stabilimento GEFER di Novi Ligure personale qualificato, dotato di esperienza e di specifiche competenze, opera a servizio della vasta flotta macchine anche di GCF S.p.A. garantendone la massima efficienza e produttività.

# 2. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO

## 2.1. Il regime di responsabilità previsto dal D.lgs. n. 231/2001

Gli enti sono da tempo divenuti i veri protagonisti della scena economica e ciò non può essere un fatto privo di conseguenze anche dal punto di vista del diritto penale e della fenomenologia criminale. Proprio per tale ragione, limitare la reazione penale esclusivamente alle condotte delittuose poste in essere dalle persone fisiche vuol dire spesso lasciare impuniti i veri centri di interesse, i reali beneficiari dei reati commessi, nonché, in taluni casi, gli ideatori delle condotte criminose.
A ciò si aggiunga che, in concreto, si possono verificare delle situazioni con effetti diametralmente opposti ed entrambi paradossali. In primo luogo, infatti, nell'ambito delle organizzazioni complesse non è sempre agevole individuare con esattezza dove siano collocate le responsabilità, con il rischio di lasciare impuniti fatti delittuosi legati alla criminalità d'impresa. Al contrario, può verificarsi il caso in cui il soggetto individuato come responsabile del reato commesso nell'attività d'impresa funga, in qualche misura, da "capro espiatorio" per responsabilità che appartengono ad altri.
Non deve infine trascurarsi che il potenziale offensivo dei reati commessi dagli enti risulta spesso ben più elevato rispetto a quello dei reati commessi dai singoli soggetti. Si pensi ai disastri ambientali che, non a caso, rappresentano proprio quella categoria di reati che ha portato, a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, al riconoscimento dei c.d. "*corporate crimes*".
In Italia, all'introduzione di una forma di responsabilità penale degli enti collettivi si è sempre opposto chi riteneva insuperabile il principio espresso nel brocardo latino di origine medievale "*societas delinquere non potest*", riconoscendone un puntuale riferimento nella previsione di cui all'art. 27 Cost., che stabilisce il principio di personalità della responsabilità penale.
Secondo la tradizionale "teoria della finzione", infatti, la persona giuridica rappresenterebbe una mera *fictio iuris*, una costruzione artificiale, priva di autonomia rispetto ai soggetti che la compongono. Da ciò ne deriverebbe la duplice conseguenza che, in primo luogo, le persone giuridiche non possano agire con dolo o con colpa come, invece, richiederebbe la responsabilità di natura penale e, in secondo luogo, che far ricadere sulle persone giuridiche le conseguenze delle condotte poste in essere dalle persone fisiche equivarrebbe ad introdurre nel nostro ordinamento una forma di responsabilità penale per fatto altrui, di carattere oggettivo e, dunque, contraria al dettato costituzionale.
Alla teoria della finzione si è contrapposta la teoria "dell'immedesimazione organica", secondo la quale gli organi dell'ente, quando operano nell'esercizio delle loro funzioni, non costituiscono qualcosa di distinto rispetto all'ente, ma si identificano con esso. Ciò vuol dire sia che l'elemento

psicologico dell'ente si determina sulla base dell'elemento psicologico del proprio organo decisionale e sia anche che l'ente risponde per un fatto proprio.
Al di là, però, delle disquisizioni circa la natura della responsabilità degli enti dipendente da reato e circa la sua compatibilità con il dettato costituzionale, nella seconda metà degli anni '90 anche l'Italia assumeva una serie di obblighi internazionali che portavano alla legge 300/2000, con la quale il Parlamento delegava al Governo l'introduzione di una forma di responsabilità degli enti quale conseguenza di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Così, esercitando il potere conferitogli e superando la palude in cui si era impantanato il dibattito giuridico, con il D.lgs. 231/2001 il Governo ha finalmente introdotto nell'ordinamento italiano una nuova forma di responsabilità per gli enti che si colloca a metà tra la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa. E ciò *in primis* perché si tratta comunque di una forma di responsabilità dipendente dalla commissione di un reato, in secondo luogo perché la competenza a conoscere degli illeciti commessi dell'ente appartiene al giudice penale, inoltre perché le indagini preliminari vengono condotte dallo stesso pubblico ministero che indaga sul reato presupposto e, infine, perché le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 sono talmente invasive ed incisive da potere essere considerate a tutti gli effetti delle vere e proprie sanzioni penali.
Dunque, ad oggi il D.lgs. 231/2001 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non sono destinate "allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli altri Enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".
L'art. 4 del decreto, inoltre, stabilisce che nei casi e alle condizioni previste dagli art. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale, rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 2.2. Il Decreto legislativo n. 231/2001

La novità principale introdotta con il Decreto è rappresentata senz'altro da una particolare forma di responsabilità prevista per gli enti quale conseguenza della commissione di alcune fattispecie di reato (i cc.dd. reati presupposto), nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione del medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da soggetti ad essi sottoposti.
Il Decreto, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, prevede, infatti, una forma di responsabilità del tutto particolare. Sebbene il legislatore abbia, infatti, espressamente definito tale responsabilità come "amministrativa", essa presenta alcuni caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al pubblico ministero l'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente ed essendo rimesso al giudice penale, oltre al naturale accertamento dei reati, anche l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal legislatore quali fondamento per la responsabilità dell'ente, con le cautele e le garanzie del processo penale e, ove applicabili, con le regole stabilite dal codice di procedura penale.

Peraltro, come indicato più approfonditamente in seguito, la responsabilità dell'ente sussiste solamente laddove il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso e, dunque, tutte le volte in cui il reato risulti il frutto di una sorta di "pianificazione". Il fondamento di tale responsabilità risiede infatti sia nella presunzione che l'ente abbia in qualche modo partecipato alla commissione dei reati con una forma di responsabilità che si potrebbe assimilare a quella del "concorso di persone nel reato" (figura prevista dal codice penale agli artt. 110 ss.), e, in particolare, del "concorso morale", (previsto dal codice penale nella duplice figura dell'istigazione e della determinazione); sia in una sorta di "colpa di organizzazione" che abbia comunque agevolato la commissione di reati.

Non, dunque, come accade invece in altri ordinamenti, una forma di responsabilità oggettiva ascrivibile in via automatica all'ente tutte le volte in cui venga commesso un reato nel suo interesse o vantaggio ma, al contrario, una responsabilità che si fonda su un giudizio di rimprovero legato essenzialmente ad un *deficit* riscontrato nell'organizzazione dell'ente stesso, che abbia in qualche modo favorito, se non addirittura incentivato, la commissione di reati.

## 2.3. I presupposti della responsabilità

Il Decreto stabilisce i presupposti che fondano la responsabilità dell'ente da reato, dettandone i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.

### 2.3.1 I criteri oggettivi

I requisiti oggettivi di ascrizione della responsabilità all'ente sono dettati dall'art. 5 del Decreto, il quale stabilisce che l'ente è responsabile ***per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*** quando:

a) il reato è commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino di fatto la gestione e il controllo dello stesso (i cc.dd. soggetti apicali);
b) il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (i cc.dd. soggetti subordinati).

Lo stesso art. 5, al comma II, prevede, infine, che l'ente non risponda se le persone indicate nel comma precedente abbiano agito nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*.

Il Decreto prevede, quindi, dei criteri oggettivi di sussistenza della responsabilità, rappresentati essenzialmente dalla necessaria esistenza di un legame tra il reato commesso e gli obiettivi prefissatisi dall'ente.

#### *La commissione di un reato presupposto*

Il primo requisito di carattere oggettivo è, dunque, rappresentato dalla necessità che un soggetto definito come apicale o un soggetto ad esso subordinato abbia commesso uno dei reati presupposto.

Peraltro, la responsabilità dell'ente prescinde totalmente dalla punibilità in concreto dell'autore del reato. È quanto stabilito dall'art. 8 del D.lgs. 231/2001, rubricato "Autonomia della responsabilità dell'ente", secondo il quale "*la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia*". Ciò significa che il reato rappresenta solamente il fatto storico su cui si dovrà poi ragionare in termini di responsabilità dell'ente, laddove sussistano tutti gli altri elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dal Decreto.

### *L'interesse e il vantaggio*

Il secondo requisito oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato presupposto debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Per interesse si intende la finalità che ha mosso il soggetto agente alla commissione del reato e che sia espressione della politica di impresa. Il termine vantaggio, invece, fa riferimento a qualsiasi arricchimento economico che l'ente riceva direttamente o indirettamente dal reato commesso. Da ciò ne deriva che la responsabilità dell'ente risulta legata al perseguimento di qualsiasi fine che possa arrecare ad esso un vantaggio che abbia dei risvolti economici anche indiretti.

Occorre tener presente, inoltre, che l'interesse o il vantaggio per l'ente possono sussistere anche in presenza di reati colposi (ovverosia, per quelle condotte che, non volute e solo eventualmente previste dall'autore, si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia da parte dello stesso, oppure per la violazione di norme cautelari specifiche poste a tutela del bene protetto). La questione si pone, in particolare, per quei reati colposi costituenti presupposto di responsabilità dell'ente, ossia, principalmente, i reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo laddove commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 25 *septies* del Decreto) e le ipotesi colpose di inquinamento e disastro ambientale punite *ex* art. 452 *quinquies* c.p. (ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto). Più volte la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, in questi casi, per accertare la sussistenza di ogni eventuale interesse o vantaggio per l'ente, dovrà aversi riguardo non all'evento concretamente verificatosi (ovverosia, le lesioni o la morte del lavoratore), quanto piuttosto alla pregressa condotta di elusione delle norme cautelari previste dalla normativa antinfortunistica o ambientale: cosicché, saranno valutabili quali condotte commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, l'omessa adozione di procedimenti o presidi di sicurezza per il risparmio di risorse economiche o, similmente, il mancato rispetto di procedimenti e presidi già adottati allo scopo di velocizzare i processi operativi ed ottenere, così, un aumento di produttività (cfr. in tal senso, Cass. Pen. Sez. IV, 30.06.2022 n. 33976).

### *I soggetti*

L'art. 5 del Decreto, oltre a far riferimento ai reati commessi da soggetti che si trovino in posizione apicale, estende la responsabilità dell'ente anche a tutti quei reati commessi da persone che siano sottoposte alla direzione o alla sorveglianza dei primi.

### *I soggetti in posizione apicale*

L'art. 5, comma I, lett. a) fa riferimento al reato commesso dai soggetti che si trovino in posizione apicale. Tali soggetti sono coloro i quali rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del Comitato Esecutivo, Direttori Generali, etc.).

*I soggetti in posizione subordinata*

Per soggetti in posizione subordinata, richiamati dalla lett. b) dell'art. 5 si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia, sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi anche i soggetti legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

*I soggetti di fatto*

Come già anticipato in precedenza, la responsabilità dell'ente si configura anche qualora il reato sia commesso da un soggetto che, a prescindere dalla qualifica formale, eserciti di fatto la gestione ed il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine, soccorre quanto disposto dall'art. 2639 c.c., che, in materia di reati societari, stabilisce che è equiparato al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge chi:

a) è tenuto a svolgere la stessa funzione, seppure diversamente qualificata;
b) esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

### 2.3.2 I requisiti soggettivi

*La "colpa di organizzazione"*

L'art. 6 del Decreto rappresenta senz'altro il fulcro di tutta la disciplina della responsabilità degli enti dipendente da reato. La disposizione in esame stabilisce, infatti, che qualora il reato sia stato commesso da parte di un soggetto apicale, l'ente può andare esente da responsabilità solo se abbia adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si tratta dei c.d. Modelli Organizzativi (MOG) in parte mutuati dai *Compliance programs* dei sistemi anglosassoni.

Lo stesso articolo 6 precisa, inoltre, che affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, oltre ad essersi dotato di un modello organizzativo, dovrà aver affidato il compito di vigilare sulle prescrizioni del modello e sull'aggiornamento dello stesso ad un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, oltre al fatto che non vi sia stata omessa vigilanza da parte di tale organismo.

Viene così a delinearsi il fondamento soggettivo della responsabilità degli enti, ravvisato nella c.d. **"colpa di organizzazione"**. All'ente si rimprovera, cioè, di non essersi dotato di un'organizzazione idonea ad ostacolare il compimento di un reato come quello posto in essere.

Il legislatore italiano ha dunque compiuto una scelta radicale, in linea con i principi espressi dalla Costituzione in tema di responsabilità penale. Ed infatti, pur riconoscendo formalmente la natura amministrativa alla responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, il legislatore non ha inteso introdurre nell'ordinamento una forma di responsabilità oggettiva. Così, anche per gli enti si è ritenuto di legare la responsabilità ad una forma di colpevolezza, pur tenendo in considerazione le peculiarità dell'ente collettivo rispetto a quelle della persona fisica. Nel rispetto del principio della personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27 Cost., e nell'ottica di una concezione normativa della colpevolezza, consistente in un ampio ed articolato giudizio di rimproverabilità del fatto al soggetto che debba essere sottoposto a sanzione, ciò che si rimprovera all'ente non è dunque il fatto che qualcuno abbia commesso un reato nel proprio interesse o vantaggio, ma di non essersi dotato di un'organizzazione (Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza) tale da rappresentare un concreto ed idoneo ostacolo alla commissione del reato.
L'ente risponde, dunque, per un fatto suo proprio e non per il reato commesso dal soggetto persona fisica che, come detto in precedenza, rappresenta solamente il fatto storico su cui poi ragionare in termini di responsabilità/rimproverabilità dell'ente medesimo.
Si tratta, dunque, di una forma di responsabilità per alcuni versi assimilabile a quella riconosciuta dall'ordinamento penale in capo al garante a titolo di concorso omissivo, ai sensi dell'art. 40, comma II, c.p., con la significativa differenza, però, che mentre il titolare della posizione di garanzia penalmente rilevante ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento o la commissione del reato, l'ente deve limitarsi a frapporre ostacoli adeguati a chi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, intenda commettere un reato.
Ed infatti, laddove l'organizzazione di cui l'ente si è dotato risulti in concreto adeguata ed il reato, come disposto dall'art. 6 del Decreto, venga commesso da un soggetto eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello organizzativo e la sorveglianza dell'OdV, verrebbe meno quel legame tra la volontà del soggetto agente nel commettere il reato e la compartecipazione dell'ente che ne determina la corresponsabilità e, di conseguenza, la punibilità. In tal modo, la commissione del reato torna a diventare un "fatto personale" del solo soggetto agente che avrà agito esclusivamente di propria iniziativa, senza alcuno "stimolo" da parte dell'ente che, anzi, si è adoperato per ostacolarne i propositi criminosi.

### *L'art. 6 del Decreto: i reati commessi dai soggetti in posizione apicale…*

In particolare, per quanto riguarda i reati commessi da soggetti che si trovino in una posizione "apicale", il legislatore ha introdotto una presunzione relativa (o *iuris tantum*, che ammette, dunque, prova contraria) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica dell'ente, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del processo penale, ricade in capo al soggetto nei cui confronti viene mosso il rimprovero.
L'art. 6 del Decreto stabilisce che, qualora il reato sia commesso da soggetti che si trovino in una posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione e gestione** (d'ora in avanti il Modello o MOG) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o OdV);
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente quanto disposto dal Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ad essa preposto.

*...e in posizione subordinata.*

Per quanto riguarda, invece, i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, spetta all'organo dell'accusa provare la sussistenza di una vera e propria "colpa di organizzazione".

L'art. 7 del Decreto stabilisce, infatti, che nell'ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente verrà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso sia resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, in ogni caso, la responsabilità resta comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

## 2.4. I Reati presupposto

La responsabilità dell'ente non sussiste tutte le volte in cui venga commesso un reato da parte di soggetti in qualche modo ad esso riconducibili, ma il Decreto ha limitato tale forma di responsabilità al compimento di determinate fattispecie di reato. L'art. 2 del D.lgs. 231/2001 stabilisce, infatti, che "*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*". Si tratta dei cc.dd. reati presupposto, vale a dire di quei reati per i quali il legislatore ha espressamente previsto, oltre alla responsabilità delle persone fisiche che li abbiano commessi, anche la responsabilità dell'ente. Tali reati sono previsti sia dal D.lgs. 231/2001 e sia da altre disposizioni di legge.

Al fine di rappresentare un quadro completo delle fattispecie per le quali è prevista anche una responsabilità ai sensi del Decreto, si elencano qui di seguito i reati che, ad oggi, possono determinare la responsabilità degli enti, precisando tuttavia che l'elenco è in continua evoluzione ed è suscettibile di futuri aggiornamenti.

Si precisa, inoltre, che la responsabilità dell'ente sussiste anche per i reati commessi all'estero, purché per essi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le condizioni previste dall'art. 4 del Decreto. Si tratta, in particolare, dei reati contro la personalità dello Stato italiano, dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato italiano, dei delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato (art. 7 c.p.); oltre agli altri delitti politici non previsti dall'art. 7 c.p. (art. 8 c.p.); infine, dei delitti

commessi dal cittadino italiano per i quali la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (art. 9 c.p.).
I reati contemplati dal Decreto sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

## I. DELITTI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. II, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, richiamo al 640 comma II, c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della legge 898/1986);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

## II. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

- [falsità in] documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);

- estorsione (mediante commissione o minaccia di commettere un reato informatico, art. 629, comma 3 c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater*.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- reati in materia di *cyber security* (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

## III. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, escluso sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

## IV. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

## V. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS. 1)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

## VI. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare *ex* art. 54 D.L. 2 marzo 2023 n. 19 (art. 55 D.L. 2 marzo 2023 n. 19).

## VII. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25 QUATER)

- tutti i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

## VIII. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER. 1)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

## IX. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*. 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 *bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

## X. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/98).

Si rappresenta, per completezza, che, oltre alla responsabilità da reato dell'ente in ordine alle fattispecie sopra elencate, con riferimento alle disposizioni volte a sanzionare le condotte di *market abuse* occorre tener presente che:

- l'art. 187 *quinquies* del D.lgs. 58/98 prevede una responsabilità amministrativa dell'ente per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, di cui agli artt. 187 *bis* e 187 *ter* dello stesso decreto;
- l'art. 187 *ter*.1 dispone che l'ente risponda comunque di responsabilità amministrativa propria nei casi di violazione degli obblighi previsti agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. Regolamento MAR).

## XI. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

## XII. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1).

## XIII. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES.1)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1, comma 2, D.lgs. 231/01);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

## XIV. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

- art. 171, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *bis*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *ter*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *septies*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art.171 *octies*, l. 22 aprile 1941, n. 633.

## XV. DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 DECIES)

- induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

## XVI. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater*);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies*);
- delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzioni di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- art. art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 256, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 257, commi 1, 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 260-*bis*, commi 6, 7, 8, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 2, commi 1, 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6, comma 4, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3-*bis* comma 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549;
- art. 8, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
- art. 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

## XVII. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (ART. 25 DUODECIES)

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 *bis* D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 3, 3 *bis* e 3 *ter* D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello stato (art. 12, c. 5 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

## XVIII. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

## XIX. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES)

- frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989);
- esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 l. 401/1989).

## XX. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);

- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

## XXI. CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)

- contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141)
- contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141)
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo o nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141)
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141)
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione dei diritti (art. 82 D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141)
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141);
- contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 *bis* D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504);
- vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 *quinquies* D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504);
- fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504);
- associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole o di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504);
- alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504).

## XXII. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES)

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);

- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

### XXIII. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

## *Il reato transnazionale (art. 10 l. 146/2006)*

L'art. 3 della l. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 stabilisce che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati, qualora assumano il carattere della transnazionalità:

1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2) associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
4) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
5) reati in materia di immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998);
6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
7) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

## *I delitti tentati (art. 26)*

Il Decreto prevede che la responsabilità dell'ente sussista anche nell'ipotesi di delitto tentato.
In proposito, l'articolo 26 del Decreto stabilisce che:

1. le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto;
2. l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## 2.5. Le sanzioni

Il D.lgs. 231/2001 presenta un quadro sanzionatorio piuttosto variegato ed articolato. Secondo quanto disposto dall'art. 9 del Decreto, all'ente sono infatti applicabili le seguenti misure sanzionatorie:

a) sanzione pecuniaria;
b) sanzioni interdittive;
c) pubblicazione della sentenza;
d) confisca.

Accanto alla sanzione pecuniaria, tipica espressione di una responsabilità di carattere amministrativo, il Decreto ha dunque previsto una rosa di sanzioni interdittive particolarmente insidiose, oltre alla pubblicazione della sentenza ed alla confisca del prezzo e del profitto del reato.
Inoltre, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive potranno essere applicate in via cautelare durante la fase delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero.

### *a) La sanzione pecuniaria*

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.
Il successivo art. 11 stabilisce che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determini il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
L'importo della quota è invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
L'art. 12 del Decreto stabilisce, al primo comma, che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291 se:

A. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
B. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Al secondo comma dello stesso art. 12 viene stabilito che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

A. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

B. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al terzo comma, è previsto che nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni di cui al precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Infine, al quarto comma è stabilito che la sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore ad € 10.329,00.

### *b) Le sanzioni interdittive*

Il D.lgs. 231/2001 prevede delle sanzioni interdittive piuttosto incisive che rappresentano la vera novità dell'apparato sanzionatorio in materia di responsabilità degli enti da reato.

Più in particolare, sono previste le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, che si applica per tutti gli illeciti commessi dall'ente, le sanzioni interdittive si applicano solamente se espressamente previste in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorra, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

A. quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
B. in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 15 del Decreto stabilisce che qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività nominando un commissario giudiziale.

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art. 17 del Decreto dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applichino qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

A. l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si sia efficacemente adoperato in tal senso;

B. l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
C. l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, comma 5, del D.lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) - ovverosia, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto le gestione e il controllo dell'ente -, e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) - ovverosia, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 *bis*, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13, comma 2, (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

A. per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
B. per assicurare la prova dei reati;
C. per l'individuazione dei responsabili;
D. per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

ovvero

E. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verificazione del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

### *c) La pubblicazione della sentenza*

Ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 231/2001, quando nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva, può essere altresì disposta la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 c.p. – vale a dire mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello di ultima residenza del condannato - nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La stessa sentenza, inoltre, viene pubblicata – per estratto o per intero – nel sito *internet* del Ministero della Giustizia.

### *d) La confisca, anche per equivalente*

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, quando non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
È dunque prevista, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. confisca "per equivalente". Non è necessario, cioè, che vengano individuati i beni costituenti il profitto del reato, ma è sufficiente determinarne il valore per procedere alla confisca di beni di valore equivalente.

### 2.5.1. Le misure cautelari

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è arricchito dalla possibilità di applicare all'ente alcune sanzioni in via cautelare. In particolare, l'art. 45 stabilisce che "*quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2*".
Allo stesso tempo, secondo quanto disposto dall'art. 321 c.p.p., durante la fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente.
Tutte le sanzioni interdittive e la confisca, anche per equivalente, potranno dunque essere applicate all'ente in via cautelare dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), su richiesta del Pubblico Ministero.

## 2.6. Procedimento di accertamento dell'illecito derivante da reato e la rappresentanza in giudizio dell'Ente

Il Decreto 231/2001 delinea un sistema processuale per l'accertamento della responsabilità degli enti anche attraverso il rinvio a norme contenute all'interno del codice di procedura penale: in questo senso l'art. 34 del Decreto dispone che il procedimento relativo all'accertamento degli illeciti derivanti da reato si svolge osservando sia le norme contenute all'interno del capo III del medesimo sia, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione; la posizione procedimentale dell'ente, d'altro canto, ai sensi del successivo articolo 35 viene equiparata, per quanto compatibile, a quella dell'imputato nell'ambito del procedimento penale.
La competenza a conoscere gli illeciti ascrivibili all'ente, ai sensi dell'art. 36 del Decreto, spetta al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
Di particolare rilievo tra le norme che disciplinano il procedimento di accertamento dell'illecito è quella contenuta all'interno dell'art. 39 comma 1 del Decreto che, con riguardo alla rappresentanza dell'ente, dispone che lo stesso partecipi al procedimento penale per il tramite del proprio rappresentante legale, salvo che questi "*sia imputato* [o anche solo indagato] *del reato da cui dipende*

*l'illecito amministrativo*". In questo caso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, l'ente che intende partecipare al procedimento può costituirsi depositando presso gli uffici dell'Autorità Giudiziaria procedente (segreteria del Pubblico Ministero o cancelleria del Tribunale) una dichiarazione di costituzione contenente la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante attraverso la quale indicare anche l'avvenuto conferimento di procura al difensore designato.
Proprio queste ultime disposizioni, in particolare, sono tra quelle che hanno creato le maggiori problematiche dal punto di vista applicativo, essendosi negli anni creata giurisprudenza (talvolta contraddittoria) in ordine alla possibilità di derogare alle stesse per l'eventuale compimento di atti urgenti: si pensi, ad esempio, all'eventualità che il legale rappresentante dell'Ente, indagato per il reato da cui dipende l'illecito ascritto al primo, possa o meno nominare il difensore dell'Ente allo scopo di impugnare con urgenza una misura cautelare (es. sequestro) che pregiudica gravemente la prosecuzione dell'attività della persona giuridica. Allo stato attuale, deve prendersi atto di come la giurisprudenza di legittimità interpreti le disposizioni di cui all'articolo 39 in senso fortemente restrittivo, negando che il difensore nominato dal legale rappresentante indagato/imputato sia legittimato ad intraprendere iniziative in favore dell'ente, dichiarando conseguentemente inammissibile ogni atto proposto dallo stesso difensore (cfr. Sez. Un. 28/07/2015 n. 3041 – Gabrielloni; cfr. anche Cass. Pen. Sez. III, 22 settembre 2022 n. 35387 e, da ultimo, Sez. III, 23 ottobre 2024 n. 38890).
In tale ottica, quella stessa giurisprudenza ha rimarcato che "*un modello organizzativo adeguato deve considerare l'ipotesi – ovviamente da scongiurare in forza della predisposizione delle altre regole cautelari autoprodotte nel modello stesso – in cui il legale rappresentante sia ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente, e si trovi quindi in una situazione di conflitto con gli interessi dell'Ente*". Si afferma, in sostanza, che l'ente deve essere consapevole di potersi venire a trovare in una situazione fortemente pregiudizievole, dovuta – oltre che, ovviamente, alla contestazione dell'illecito a proprio carico – anche al fatto di non aver individuato per tempo un soggetto diverso dal legale rappresentante (come detto, attinto dalla preclusione di cui all'art. 39) che sia in grado di poter validamente nominare un difensore per la tutela dei diritti della stessa persona giuridica: in tale eventualità, precisa la stessa giurisprudenza, è lo stesso Modello che *"deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi"* (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 22 settembre 2022 n. 35387 e 23 ottobre 2024 n. 38890).
Allorché abbia a verificarsi detta eventualità, la Società provvederà alla nomina del proprio difensore, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto societario e dal sistema delle deleghe in essere.

## 2.7. La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. *whistleblowing*)

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o*

*privato*", ha esteso per la prima volta la tutela del c.d. "*whistleblower*" al settore privato, prevedendo specifici obblighi a carico degli enti nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Sin dall'entrata in vigore della predetta normativa, è stata previsto che i Modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere uno o più canali di comunicazione, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, che consentano a quest'ultimo di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte presso l'Ente (questo il contenuto dell'art. 6, c. 2 *bis* del Decreto), prevedendo misure di tutela che pongano il segnalante al riparo da eventuali discriminazioni o misure ritorsive subite in ragione dell'effettuata segnalazione.
Occorre precisare che la normativa in materia di *whistleblowing* ha subito un esteso intervento di riforma ad opera del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 la quale, in attuazione della Direttiva UE 1937/2019, riguardante la *"protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"* e "*delle persone che segnalano le violazioni delle disposizioni normative nazionali*", ha profondamente innovato la disciplina di settore unificandone la portata applicativa tanto al settore privato che a quello pubblico ed in tal senso:

- da un lato, ne estende l'ambito di applicazione oggettiva, ad oggi, non più limitato ai soli fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ma, altresì, a comportamenti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di pubbliche amministrazioni o enti privati, tra i quali ad esempio illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici, a quello dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo etc.; oppure violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, violazioni in materia di imposta sulle società e altre condotte di cui all'art. 2 del Dlgs. 24/2023.
- dall'altro, amplia la categoria dei *whistleblower*, ricomprendendovi, oltre a quelli già individuati dalle previgenti normative di settore (L. 190/2012 e D.lgs. 231/2001), numerosi altri soggetti esterni alla realtà dell'ente pubblico o privato (specificamente individuati nell'articolo 3 del D.lgs. 24/2023 tra cui figurano, ad esempio, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, gli azionisti, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, etc..).

Il Decreto n. 24/2023, inoltre, oltre ai canali di segnalazione interna (già previsti dalla previgente disciplina), ha introdotto in via del tutto innovativa le segnalazioni c.d. "esterne" prevedendo che le stesse possano essere inviate, in via subordinata e/o successiva rispetto a quelle interne, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso appositi canali di segnalazione.
In particolare, i segnalanti possono fare ricorso all'ANAC nelle seguenti ipotesi:

1) nel caso in cui non sia previsto, nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante, l'obbligo di attivazione del canale di segnalazione interna, ovvero se, qualora obbligatorio, non sia stato attivato o, se presente, non sia conforme alla normativa;
2) qualora sia già stata presentata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3) se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero correrebbe il rischio di possibili ritorsioni;

4) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Spetta altresì all'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 24/2023, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi in cui:

- venga violata la riservatezza sull'identità del segnalante o qualora venga violato il divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti del predetto segnalante o si accerti che la segnalazione sia stata ostacolata;
- accerti che non sono stati istituiti appositi canali di segnalazione;
- accerti che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

La nuova normativa, inoltre, introduce **le c.d. divulgazioni pubbliche** (vale a dire segnalazioni effettuate, ad esempio, mediante la stampa o mezzi elettronici di diffusione di informazioni) che possono essere realizzate solo nelle ipotesi in cui:

- sia stata effettuata una segnalazione interna o esterna e non vi sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- vi sia il fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- vi sia il fondato motivo di temere il rischio di ritorsioni o che la segnalazione esterna possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. occultamento o distruzione di prove).

Con specifico riferimento alle misure di tutela predisposte in favore del segnalante, tanto la nuova che la previgente disciplina annoverano tra le stesse:

- il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la possibilità di comunicare ad Autorità pubbliche esterne il fatto di aver subito ritorsioni a causa dell'effettuata segnalazione (Ispettorato del Lavoro ed ANAC);
- la nullità degli atti ritorsivi subiti (quali ad esempio il licenziamento, demansionamento etc..), prevedendo in favore del segnalante la presunzione in giudizio (che, tuttavia, ammette prova contraria) che il danno da questi subito sia conseguenza diretta della segnalazione o denuncia effettuata.

Il D.lgs.24/2023 avendo apportato, come detto, estese e significative innovazioni alla disciplina del *whistleblowing* ha previsto termini di efficacia delle proprie disposizioni dilazionati nel tempo, concedendo così agli enti pubblici e privati destinatari della stessa un periodo di tempo più o meno lungo per adeguarsi alla nuova normativa e prevedendo che frattanto continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alle previgenti discipline sopra richiamate.

### 2.7.1. L'adeguamento di GEFER S.p.A. alla vigente disciplina del *whistleblowing*

GEFER S.p.A., conformandosi ai dettami della nuova disciplina, ha adeguato il proprio sistema organizzativo interno per consentire ai destinatari della normativa di poter inoltrare segnalazioni di illeciti e irregolarità in condizioni di completa sicurezza e riservatezza.
GEFER, in tal senso:

- ha provveduto ad attivare canali di segnalazione interna adeguati, tra cui segnatamente una piattaforma telematica atta alla raccolta e alla gestione delle segnalazioni interne con modalità conformi a quelle richieste dal d.lgs. 24/2023, consentendo l'invio di segnalazioni anche in forma anonima (EQS Integrity Line);
- ha adottato un apposito **"Regolamento *Whistleblowing*"** che, illustrando i contenuti della nuova disciplina, definisce le modalità e le tempistiche di presentazione e gestione delle segnalazioni;
- ha designato quale organo incaricato della gestione delle segnalazioni interne l'Organismo di Vigilanza;
- ha provveduto a dare notizia al personale aziendale, attraverso apposita informativa, dell'istituzione dei canali di segnalazione interna e dell'adozione dell'anzidetto **"Regolamento *Whistleblowing*"**, altresì provvedendo all'erogazione di formazione sulla nuova disciplina e, in special modo, sulle modalità di accesso e utilizzo della nuova piattaforma telematica per la gestione delle segnalazioni.

# 3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI GEFER S.p.A.

## 3.1. L'assetto organizzativo di GEFER S.p.A.

GEFER S.p.A. è una società che opera nel settore dell'armamento, dell'elettrificazione ed è officina autorizzata SRM ai sensi del regolamento UE 2019/779 e certificata.
L'assetto istituzionale della Società prevede la presenza degli Organi di seguito indicati:

- **Assemblea dei Soci**, che delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo Statuto societario;
- **Consiglio di Amministrazione**, Organo Amministrativo della Società, costituito da tre membri: un Presidente (con delega ai rapporti istituzionali in Italia e all'estero) e due Componenti (di cui un Amministratore Delegato - AD con deleghe alla funzione esecutiva e un Consigliere Delegato - CD con deleghe agli affari legali e alla *compliance*. L'*Internal Audit* riporta, invece, direttamente al CdA;
- **Collegio Sindacale**, che esercita la funzione di Organo di controllo cui competono i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 *bis* c.c.

## 3.2. La funzione svolta dal Modello Organizzativo e gli obiettivi perseguiti mediante la sua adozione

Con l'attuazione di quanto prescritto dal D.lgs. 231/2001, l'ente assume sostanzialmente il ruolo di garante per il contenimento del rischio di commissione dei reati nella specifica attività svolta da parte di soggetti che agiscano in nome e per conto dell'ente medesimo, a prescindere da qualsiasi inquadramento formale di tali soggetti. In tale ottica, lo scopo del MOG è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di regole, istruzioni, procedure, protocolli ed attività di controllo volti a regolamentare e razionalizzare l'attività dell'ente ed a prevenire la commissione di reati.

Nulla di innovativo, dunque, da questo punto di vista, dal momento che ogni ente complesso e strutturato è naturalmente dotato di un corredo di procedure, formalizzate e non, che ne regolano il funzionamento, e ciò ben prima e a prescindere da quanto dettato dal D.lgs. 231/2001. Non esiste organizzazione complessa che possa funzionare senza regole, è una questione di organizzazione che prescinde dalla prevenzione dei reati o dei comportamenti illeciti in generale. La procedimentalizzazione dei processi è, prima di tutto, indice di efficienza e di qualità.

A ciò il D.lgs. 231/2001 aggiunge che il Modello deve essere anche uno **strumento di controllo,** che sia funzionale alla prevenzione di talune categorie di reati. Ciò qualifica ulteriormente le procedure che devono essere contenute nel Modello e che devono essere funzionali anche all'attività di controllo. Proprio per tale ragione, tutte le attività condotte all'interno dell'ente, o quantomeno quelle ritenute sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001, devono risultare formalizzate, tracciate e controllabili. Inoltre, ai fini di un più efficace controllo, è bene che nessuna funzione venga svolta in piena autonomia, ma che le funzioni vengano frazionate e segregate, in modo tale che i processi decisionali ricompresi nell'ambito delle attività sensibili non facciano capo ad un unico soggetto.

Infine, il Decreto precisa che **il Modello organizzativo debba essere adottato ed efficacemente attuato e che lo stesso debba risultare concretamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. Il che significa che non è sufficiente la formale adozione, da parte dell'ente, di un qualsiasi modello organizzativo, ma è necessario che lo stesso sia effettivamente attuato nella pratica e che risulti concretamente idoneo alla prevenzione dei reati.

Affinché l'ente vada esente da responsabilità, occorrerà verificare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, se il modello organizzativo adottato sia idoneo alla prevenzione dei reati.

Tale valutazione dovrà essere effettuata mediante un giudizio prognostico, o *ex ante* in concreto.

Più in particolare, il Decreto stabilisce, all'art. 6, comma II, alcuni dei requisiti che i modelli organizzativi devono presentare per risultare potenzialmente idonei ad impedire la commissione dei reati presupposto. Secondo tale disposizione i modelli dovranno:

a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*. Si tratta dell'attività definita di "mappatura del rischio". L'elaborazione del modello organizzativo deve necessariamente essere preceduta da un'attenta analisi del contesto, dell'attività svolta dall'ente e delle modalità con cui viene svolta, nonché dall'analisi delle procedure e dei protocolli predisposti per disciplinare lo svolgimento di tale attività. La mappatura del rischio

porterà all'individuazione delle c.d. "aree sensibili", vale a dire le aree di attività nell'ambito delle quali sarà più probabile la commissione di un reato, ed alle modalità con cui il reato potrebbe essere commesso. In genere, quest'attività di carattere preliminare rispetto all'elaborazione del modello viene formalizzata in un documento definito di mappatura del rischio, o di *Risk Assessment*, nel quale vengono evidenziate anche le lacune riscontrate nell'organizzazione dell'ente (c.d. *gap analisys*) ed i rimedi per superare tali lacune (c.d. *remediation plan*);

b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*. Si tratta dei protocolli e delle procedure adottati nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;
c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.* Si tratta, in realtà, di una specificazione di quanto previsto al punto precedente con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, attività considerata dal legislatore particolarmente delicata in relazione ai reati di corruzione;
d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello*. Si tratta dei flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza o su base periodica o al verificarsi di eventi e circostanze rilevanti ai fini della normativa di cui al Decreto;
e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*. Come già detto in precedenza, l'art. 6 richiede che l'ente, oltre ad aver adottato il modello organizzativo, lo abbia anche efficacemente attuato. Ebbene, uno degli indicatori di un'effettiva ed efficace attuazione del modello organizzativo è rappresentato proprio dal sistema disciplinare che l'ente è tenuto a predisporre per reprimere quelle condotte dei soggetti destinatari che costituiscano delle violazioni alle regole e ai principi di comportamento definiti all'interno del modello e/o veri e propri fatti di reato la cui commissione il Modello è volto a prevenire.

C'è però una disposizione tra quelle previste dall'art. 6 che più di tutte appare significativa sul ruolo e sul contenuto dei Modelli organizzativi. L'art. 6 stabilisce, infatti, che l'ente andrà esente da responsabilità solamente se il soggetto che ha commesso il reato lo abbia commesso eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello. Ebbene, da tale disposizione si possono trarre due ordini di conclusioni:

a) la prima è che la finalità del Modello Organizzativo non è certamente quella di impedire *tout court* la commissione di reati, dal momento che è lo stesso legislatore a contemplare l'ipotesi che si possa commettere un reato senza che venga riconosciuta una responsabilità in capo all'ente;
b) la seconda è che un Modello può essere considerato idoneo ai sensi del Decreto solamente quando l'autore del reato sia messo in grado di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente soltanto eludendo fraudolentemente le disposizioni contenute all'interno del Modello stesso.

La commissione di un reato presupposto rappresenta allora solamente l'indizio dell'inidoneità del Modello, ma non certo la sua dimostrazione. In buona sostanza, dunque, il Modello organizzativo deve frapporre degli ostacoli alla decisione criminosa di chi ha intenzione di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, al fine di spezzare quella sorta di compartecipazione tra ente e soggetto persona fisica che si trova alla base della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.
In relazione al rischio di commissione dei reati presupposto, l'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria, operando un espresso riferimento all'art. 6, comma II, del Decreto, richiama le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto dovrebbe articolarsi. Lo schema di seguito riportato e ripreso dalle predette Linee Guida di Confindustria, del giugno 2021, evidenzia, infatti, l'approccio ideale di gestione dei rischi che ogni ente dovrebbe adottare.

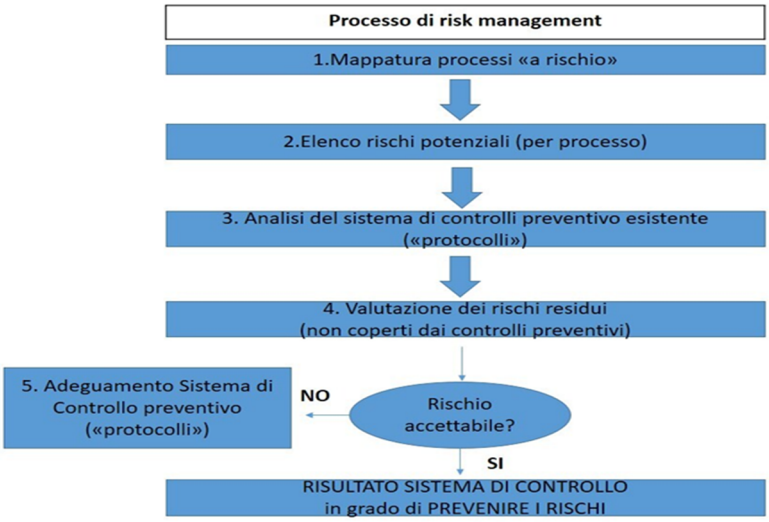


## 3.3. Il concetto di rischio accettabile

Concetto fondamentale per la costruzione di un qualsiasi Modello organizzativo che possa risultare concretamente idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto, ma che, allo stesso tempo, non paralizzi l'operatività dell'ente, è quello di "rischio accettabile".
Assume, infatti, una notevole importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità ed alla qualità degli strumenti di prevenzione da adottare al fine di prevenire la commissione di reati. È evidente, infatti, che la gestione di determinate aree di rischio e lo svolgimento di attività intrinsecamente rischiose implichi di per sé l'impossibilità di annullare totalmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.
Il rischio, dunque, deve ritenersi accettabile quando i controlli aggiuntivi "costerebbero" all'ente più della risorsa da proteggere e più di quelle che potrebbero essere le conseguenze derivanti dalla verificazione dell'evento che si intende prevenire. È evidente che tra le variabili da prendersi in considerazione dovranno rientrare la probabilità di verificazione dell'evento lesivo (reato), i costi legati al riconoscimento di una responsabilità dell'ente ed i costi legati ai controlli.

In assenza di una preventiva determinazione del rischio accettabile non v'è dubbio che la qualità/quantità di controlli preventivi da eseguire sia virtualmente infinita, con le conseguenze facilmente immaginabili in termini di operatività dell'ente.
D'altra parte, che la gestione del rischio non debba essere tale da annullare la possibilità di verificazione dell'evento lesivo, lo si evince dallo stesso Decreto.
Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, per far sì che l'ente vada esente da responsabilità sarà, infatti, sufficiente un Modello che costringa il soggetto agente ad aggirare fraudolentemente quanto ivi prescritto.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle prescrizioni del Modello;
- far sì che l'eventuale commissione di un reato possa avvenire solamente aggirando fraudolentemente le prescrizioni del Modello ed il sistema di vigilanza predisposto.

## 3.4. Gli effetti giuridici

Gli effetti giuridici conseguenti all'adozione del Modello sono espressamente indicati nel Decreto.
In particolare:

a) in base a quanto disposto dall'art. 6, nell'ipotesi di commissione di un reato da parte di un soggetto che rivesta una posizione apicale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato farà sì che l'ente sia esente da responsabilità;
b) in base a quanto disposto dall'art. 7, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione subordinata, l'adozione, e l'efficace attuazione, di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, terrà l'ente esente da responsabilità;
c) in base a quanto disposto dall'art. 11, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto, tra i vari elementi, anche di quanto fatto dall'ente per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
d) in base a quanto disposto dall'art. 12, successivamente alla commissione di un reato, ma prima dell'apertura del dibattimento, l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzatosi comporterà la riduzione della sanzione da un terzo alla metà;
e) in base a quanto disposto dall'art. 13, l'adozione di un Modello che, seppure non totalmente idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, faccia sì che non si possano ravvisare nell'ente gravi carenze organizzative, impedirà - nella sola ipotesi in cui il reato venga posto in essere da un soggetto in posizione subordinata - l'applicazione di una sanzione interdittiva;

f) in base a quanto disposto dall'art. 17, le sanzioni interdittive non si applicheranno quando l'ente ha risarcito integralmente il danno e quando lo stesso ha provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato mediante l'attuazione e l'adozione di un Modello.

Il Modello organizzativo svolge, pertanto, diverse funzioni:

1) prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
2) tenere esente l'ente dalla responsabilità per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio;
3) attenuare le conseguenze sanzionatorie.

GEFER S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza, legalità e trasparenza nella conduzione delle sue attività, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri dipendenti e dei soci, ha adottato il Modello di organizzazione, di gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello, nella sua prima stesura, è stato adottato e approvato dalla Società in data 7 luglio 2020 e, successivamente, sottoposto a opportuni interventi di aggiornamento e adeguamento (rev. 2 del 03/12/2021, rev. 3 del 06/07/2023 e rev. 4 del 15/02/2024); l'attuale versione del Modello – approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21/11/2024 – rappresenta un ulteriore livello di aggiornamento del Documento alle modifiche organizzative interne e alle innovazioni normative *medio tempore* intervenute.

## 3.5. I contenuti necessari del Modello organizzativo: la normativa, le Linee Guida di Confindustria e i principi stabiliti dalla giurisprudenza

Come sopra visto, l'art. 6, comma II individua le esigenze in ragione delle quali il Modello deve essere adottato. Pertanto, potrà ritenersi il Modello sia rispondente alle stesse esigenze allorché sia in grado di:

- indicare le regole di comportamento cui GEFER S.p.A. deve uniformarsi;
- contenere l'individuazione (c.d. mappatura) delle aree di attività "a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- individuare l'Organismo di Vigilanza (OdV), cui attribuire specifici compiti di controllo e vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;

- individuare le risorse, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
- definire i poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- garantire il rispetto del principio della separazione e segregazione delle funzioni;
- indicare gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

### 3.5.1. Le Linee Guida di Confindustria

È lo stesso Decreto, all'art. 6, comma III, a prevedere che il Modello di organizzazione, gestione e controllo possa essere adottato *"sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti"*. Il documento più rappresentativo di tale disposizione, nell'ambito del panorama nazionale, è senz'altro rappresentato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato le componenti più rilevanti del sistema di controllo, per garantire l'efficacia del Modello organizzativo. A titolo esemplificativo possono citarsi:

- l'adozione di principi etici che regolino e disciplinino l'attività dell'ente volti ad impedire la realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, contenuti all'interno del Codice Etico della Società;
- un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative definite, prevedendo limiti all'autonomia di spesa;
- sistemi di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e/o dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente;
- formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza del rispetto di quanto prescritto dal modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello medesimo;
- comunicazione al personale e sua formazione, al fine di garantire una consapevolezza ed un impegno adeguati a tutti i livelli.

Le Linee Guida di Confindustria precisano inoltre che le componenti del sistema di controllo sopra citate devono conformarsi ad una serie di principi di controllo tra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni attività posta in essere;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli.

Dette Linee Guida - inizialmente emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e più volte interessate da interventi di aggiornamento (31 marzo 2008 e marzo 2014) - sono state infine approvate nella loro ultima stesura dal Ministero della Giustizia l'8 giugno 2021, essendosi tra l'altro provveduto attraverso l'ultimo intervento di aggiornamento:

- ad esaminare le fattispecie di reato di più recente introduzione;
- a raccomandare la gestione dei numerosi adempimenti normativi che interessano l'attività dell'ente attraverso l'implementazione di un sistema integrato per la gestione dei rischi, strumento volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività e a facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di gestione del rischio;
- all'analisi della disciplina del c.d. "*whistleblowing*" (a questo specifico riguardo, in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa di cui al d.lgs. 24/2023, è chiaramente necessario che il contenuto delle Linee Guida di Confindustria sia letto e interpretato in conformità ai dettami della nuova disciplina, anche per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento dell'OdV nella gestione delle segnalazioni. In tal senso, qualora il destinatario in futuro venisse individuato in un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza, è opportuno che lo stesso OdV sia comunque coinvolto nella gestione in via concorrente ovvero successiva, *per evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio,* rappresentando il sistema di gestione del *whistleblowing* una parte del più ampio Modello di cui l'Organismo di Vigilanza deve monitorare il funzionamento).

### 3.5.2. La responsabilità dell'ente nell'ipotesi di concorso di persone nel reato

L'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria contiene un richiamo alla valutazione della responsabilità dell'ente nelle ipotesi di concorso di persone nel reato. La responsabilità dell'ente può, infatti, sussistere anche nel caso in cui il dipendente che si renda autore dell'illecito abbia concorso, nella sua realizzazione, con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente stesso.

Per prevenire tali situazioni, le Linee Guida ritengono opportuno promuovere, all'interno della Società, un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche che possono condurre a commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto.

Ai fini della responsabilità dell'ente, il concorso nel reato può rilevare anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio". Più nel dettaglio, la responsabilità in concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., dell'*extraneus* può ricorrere nell'ipotesi in cui quest'ultimo, consapevole della qualifica soggettiva[1] rivestita dal suo *partner* criminale (ad es., pubblico ufficiale, testimone, sindaco, etc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (ad es., abuso in atti

[1] La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come: "*Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente* extraneus, *la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente* intraneus" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 25390/2019).

d'ufficio). In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato ascritto al soggetto qualificato.

### 3.5.3. I principi individuati dalla giurisprudenza

Nella costruzione di un Modello che sia effettivamente idoneo al raggiungimento degli scopi individuati dal Decreto, non si può prescindere dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato.
In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato i seguenti requisiti che devono caratterizzare un efficace Modello organizzativo:

- una "**mappatura**" specifica ed esaustiva dei rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto, con ad essa connessa l'individuazione delle singole aree di rischio e dei processi sensibili, avendo riguardo alla natura e alla dimensione dell'ente, nonché al tipo di attività svolta;
- l'**effettività** del Modello, il quale si ritiene efficacemente attuato solamente laddove soddisfi i requisiti di **concretezza**, **efficienza** e **dinamicità**;
- l'individuazione di **protocolli** e **procedure** in relazione alle aree sensibili e specificamente collegate alla gestione delle risorse economiche;
- l'obbligatorietà della **formazione differenziata** del personale, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento a coloro che operano in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
- l'individuazione esatta dei soggetti dotati di **poteri deliberativi** nell'ambito dell'ente e l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle diverse scelte da effettuare, nonché la **separazione dei compiti** tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo considerato a rischio;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che non rispettino le prescrizioni del Modello;
- la previsione di **controlli di *routine*** e di controlli "a sorpresa" nelle aree sensibili;
- la previsione di **sistematiche procedure di ricerca** ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari come, ad esempio, l'emersione di precedenti violazioni;
- **l'autonomia** e l'**indipendenza** dell'OdV, mediante la previsione di particolari requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi componenti i quali devono possedere capacità specifiche, introducendo, inoltre, delle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica nell'ipotesi di condanna, anche non irrevocabile, a carico dei soggetti medesimi per taluno dei reati previsti dal Decreto;
- la previsione, nel Modello, dell'**obbligo di informazione** gravante sui dipendenti e gli amministratori dell'ente, i quali devono riferire all'OdV notizie rilevanti ed inerenti alla vita dell'ente medesimo, le violazioni del Modello e l'eventuale consumazione di reati. In particolare, il Modello dovrà prevedere concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali

tutti coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza.

## 3.6. Destinatari e finalità del Modello

Le disposizioni del Modello predisposto e adottato da GEFER S.p.A. sono vincolanti per tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché nei confronti di chi ne esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo, per i dipendenti (intendendosi tutti coloro che sono legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente) e per i collaboratori esterni legati da vincolo contrattuale (di seguito i "Destinatari").
Il Modello di GEFER S.p.A. costituisce un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo preposto a:

- gestire le "attività a rischio di reato", cioè quelle nel cui ambito si ritiene vi sia la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto, ed in particolare le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- attuare un sistema normativo interno diretto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato previste dal Decreto tramite:
  - la definizione di un Codice Etico che fissa i principi etico-sociali cui GEFER intende attenersi nell'espletamento della propria *mission*;
  - la formalizzazione di procedure volte a disciplinare nel dettaglio le modalità operative dei settori sensibili;
  - l'attribuzione di deleghe e procure, a garanzia di una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.
- consentire all'Organismo di Vigilanza di osservare il funzionamento del Modello.

Pertanto, il Modello si propone di:

- migliorare la *governance* della Società;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività di GEFER;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di GEFER nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Decreto, in un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto o comunque nell'interesse di GEFER che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che GEFER non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari all'etica cui GEFER si ispira nel compiere la propria attività.

## 3.7. Struttura del Documento

Il Modello di GEFER S.p.A. è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato qui di seguito:

Parte Generale

La Parte Generale del Modello contiene gli argomenti basilari per la comprensione della realtà della Società e di quanto disposto dal D.lgs. 231/2001. In particolare:

- i contenuti del Decreto;
- una breve presentazione della Società;
- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi;
- le modalità di diffusione del Modello.

Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello si articola in Processi e Attività sensibili, in relazione ai quali vengono descritte le fattispecie di reato che, tenuto conto della specifica realtà di GEFER, potrebbero ipoteticamente essere commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata.

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto, nonché al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Società.

Allegati

Gli Allegati al Modello sono:

- ALLEGATO A – Codice Etico adottato da GEFER
- ALLEGATO B – Sistema Disciplinare
- ALLEGATO C – Documento di valutazione del rischio (*Risk Assessment*)

## 3.8. Aggiornamento del Modello organizzativo

Il presente Modello organizzativo è un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (art. 6 comma 1 lett. A del Decreto), di conseguenza sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di GEFER le determinazioni in ordine a successive modifiche e integrazioni sostanziali, anche a fronte di segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è demandato allo stesso Consiglio di Amministrazione il compito di integrare (oppure, di conferire a terzi l'incarico di integrare) il presente Modello e i documenti ad esso allegati, adeguandolo ad interventi legislativi che abbiano modificato la disciplina della responsabilità da reato

degli (anche eventualmente prevedendo l'inserimento di nuove fattispecie presupposto) o al mutato assetto aziendale.

# 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

## 4.1. L'OdV

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, sia affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare effettivamente e concretamente sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento.
Nella sua composizione, l'Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale; lo stesso può essere costituito da membri interni all'ente, esterni ad esso o in forma mista tra componenti interni ed esterni.
Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di GEFER S.p.A. ha individuato i soggetti più idonei cui attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza che assume la forma collegiale ed è composto da tre membri.

Per svolgere in maniera adeguata la funzione cui è preposto, l'OdV deve necessariamente possedere i seguenti requisiti:

a) autonomia e indipendenza;
b) competenza e professionalità;
c) imparzialità e onorabilità;
d) effettività;
e) continuità di azione.

- <u>Autonomia e indipendenza</u>

  I requisiti di autonomia e indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente. È evidente, infatti, che l'OdV non deve risultare in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolto nelle attività che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.
  Oltre a ciò, è fondamentale che l'OdV possieda una collocazione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo del proprio operato esclusivamente all'Organo Amministrativo della Società il quale, tuttavia, può destituirlo o modificarne la composizione solamente in casi tassativamente predeterminati.

- <u>Competenza e professionalità</u>

  I componenti dell'Organismo devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali, oltre che giuridiche, necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche, unitamente al requisito dell'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- Imparzialità ed onorabilità

Tale requisito è assicurato dalla previsione di due specifiche cause di ineleggibilità o di decadenza: a) esistenza di un conflitto di interessi, di qualsiasi natura, con la funzione di vigilanza; b) l'aver riportato condanne, anche non definitive, per taluno dei reati previsti dal Decreto, nonché per qualsiasi altro reato doloso o colposo la cui natura sia tale da rendere il soggetto inidoneo a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

- Effettività

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri conferitigli dall'Organo Amministrativo. Inoltre, tutte le attività svolte dovranno risultare tracciate su di un apposito registro.

- Continuità d'azione

La presenza dell'Organismo deve essere costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello. In particolare, l'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno dell'ente, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti deve potersi avvalere di altre funzioni di GEFER che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

## 4.2. Durata in carica, revoca, rieleggibilità

I componenti dell'OdV permangono in carica per la durata deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina. In caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo di un componente dell'OdV, lo stesso deve darne immediata comunicazione al CdA che provvederà alla relativa sostituzione.

È fatto comunque obbligo al Presidente dell'OdV, ovvero al membro più anziano d'età, di comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dello stesso.

L'eventuale revoca di un componente dell'OdV potrà avvenire esclusivamente per giusta causa.

## 4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV di GEFER è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

1. sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello, ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
4. sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società.

Sono inoltre compiti dell'Organismo:

1. la presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni di GEFER in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate alle funzioni direttamente interessate, ed in taluni casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione della Società;
2. il *Follow up*, ossia la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano più operativo sono compiti affidati all'Organismo quelli di:

a) attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* aziendale;
b) condurre ricognizioni dell'attività di GEFER ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
c) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate attività o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
d) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
e) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo o tenute a sua disposizione;
f) coordinarsi con le altre funzioni della Società per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante della Società. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività che possono esporre GEFER al rischio reato;
g) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
h) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

i) verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione di clausole standard, etc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

j) coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni della Società per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

## 4.4. Obblighi dell'OdV in materia di *reporting*

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con l'Organo Amministrativo della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce in modo continuativo al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello e comunque almeno una volta l'anno attraverso una relazione scritta.

La relazione dell'OdV dovrà indicare, ove opportuno, eventuali interventi correttivi e/o di aggiornamento delle procedure e dei livelli di controllo previsti a livello aziendale per impedire la verificazione delle fattispecie presupposto, nonché l'eventuale stato di realizzazione di interventi sulle procedure e/o sui controlli già intrapresi. La relazione sarà accompagnata dal piano delle verifiche per l'esercizio successivo alla stessa.

L'Organismo può essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo e può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

## 4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, report, segnalazione pervenuta all'OdV, sia in forma cartacea che elettronica, sarà conservata in archivi cartacei e/o *database* informatici, l'accesso ai quali sarà riservato ai soli componenti dell'OdV e ai soggetti di volta in volta autorizzati all'unanimità dall'OdV.

Tutto il materiale rimarrà archiviato per un periodo di tempo di 10 anni, salvo che per particolari necessità l'OdV chieda un tempo di archiviazione maggiore.

## 4.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

### 4.6.1. Sistema di deleghe e procure

All'OdV devono essere trasmessi i documenti, costantemente aggiornati, afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso GEFER.

### 4.6.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e ad accadimenti rilevanti

Nell'ambito dell'attività di GEFER, deve essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice Etico.
Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili in merito a richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali e della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle direzioni/funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con la relativa motivazione;
- ogni altro flusso informativo riguardante notizie o accadimenti di rilievo, di cui l'OdV abbia preventivamente chiesto la trasmissione alle Funzioni aziendali interessate.

### 4.6.3. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi

Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di GEFER o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società e/o previste dal Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenutegli e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, l'autore della segnalazione, nonché il presunto autore della violazione, procedendo a tutti gli accertamenti e le indagini necessarie per appurare la veridicità della segnalazione.
Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, sono istituiti "canali informativi dedicati" con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo e quella di risolvere velocemente casi di dubbio. Compatibilmente con quanto disposto dalla normativa in materia di tutela dei segnalatori di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*), le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni e/o sospetti fondati di violazione del Modello e di quanto previsto dal Codice Etico possono pervenire all'attenzione dell'OdV in forma scritta, attraverso l'istituito indirizzo e-mail odv@GEFER.it.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte in violazione delle procedure della Società e da quanto disposto dal Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure adottate.

L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurandone, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

## 5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, GEFER ha definito un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello, dei suoi aggiornamenti e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti di tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla loro attuazione.
Il sistema di informazione e formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello, supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, è articolato sui livelli di seguito indicati:

1. corsi di formazione – tenuti in presenza ovvero con modalità e-learning – per tutto il personale aziendale;
2. seminari di aggiornamento in occasione di modifiche alla disciplina in materia di responsabilità degli enti da reato ovvero di revisione del Modello e, comunque, con cadenza almeno biennale;
3. occasionali e-mail di aggiornamento;
4. informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.

Su proposta dell'Organismo possono essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione del CdA, appositi sistemi di valutazione per la selezione di collaboratori esterni nonché di partner destinati a cooperare con GEFER nell'espletamento delle attività a rischio. La formazione di tale personale, non qualificabile come dipendente, dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di formazione e di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.
Le attività di comunicazione iniziale e di formazione periodica al personale è documentata a cura dell'Organismo di Vigilanza.

### 5.1. Informativa a collaboratori esterni e partner

GEFER S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra partner finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo e fornitori.
A questi verranno, pertanto, fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello.

## 6. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto a verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza allo scopo di valutarne il livello di aggiornamento e l'effettivo funzionamento.
All'esito della verifica viene redatto un rapporto che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere. Tale rapporto viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

## 7. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, che costituisce uno strumento adottato in via autonoma da GEFER come espressione dei principi di "deontologia professionale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

## 8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma II, del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello, l'adozione da parte dell'ente di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso.
Il Sistema Disciplinare di GEFER S.p.A. è definito all'interno di un separato documento che è allegato al presente Modello, ne costituisce parte integrante e si articola nelle seguenti sezioni:

- Condotte sanzionabili: categorie fondamentali;
- Principi generali di commisurazione delle sanzioni;
- Misure applicabili nei confronti di personale dipendente;
- Misure applicabili nei confronti di amministratori o dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- Misure applicabili nei confronti di collaboratori non legati da contratto di lavoro subordinato o equiparato, collaboratori esterni, altri partner.

A titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili:

- la mancata osservanza di procedura prescritte nel Modello e/o ivi richiamate;
- l'omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
- l'omissione di controllo da parte dei soggetti responsabili;
- l'omesso controllo sulla diffusione del Codice Etico da parte dei soggetti responsabili;
- il mancato rispetto non giustificato degli obblighi formativi;

- l'adozione di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo;
- l'adozione di comportamenti costituenti violazioni alla disciplina in materia di *whistleblowing*, ai sensi dell'art. 21 del. D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (la frapposizione di ostacoli alla presentazione di segnalazioni riguardanti il verificarsi di illeciti/irregolarità, la violazione dell'obbligo di riservatezza, etc.)
- l'adozione di comportamenti che espongono GEFER S.p.A. alla comminazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.